

Pubblicato il 08/06/2023

Sent. n. 567/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Granara, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso difensore in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

contro

Comune di Lavagna, in persona del Vicesindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Gandolfo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

nei confronti

[omissis], non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull'atto di significazione e diffida prot. n. [omissis];

nonché per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della nota prot. n. [omissis], a firma del Dirigente del Settore servizi tecnici territoriali del Comune di Lavagna;

e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sulla predetta istanza entro un termine prefiggendo comunque non superiore a trenta giorni;

ed in difetto affinché venga nominato un commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota del [omissis], [omissis], odierna ricorrente, segnalava al Comune di Lavagna che presso l'immobile ubicato in via [omissis], erano state installate tre linee di filo elettrificato sorrette da paletti metallici innestati alla preesistente cancellata, chiedendo se fosse stato rilasciato un titolo autorizzativo per la realizzazione di tale intervento e se lo stesso costituisse cagione di pericolo per persone o cose. La ricorrente segnalava, altresì, che l'installazione di una siepe sintetica sulla cancellata risultava intrinsecamente pericolosa e avrebbe potuto compromettere la sicurezza della circolazione lungo la strada frontistante.

In data [omissis], aderendo all'invito formulato con nota interlocutoria dal Dirigente del competente ufficio comunale, la ricorrente presentava un'istanza di accesso agli atti del procedimento.

Quindi, con ricorso notificato il 7 febbraio 2023 e depositato in pari data, essa chiede che sia accertata l'illegittimità del silenzio serbato sulla propria segnalazione (qualificata come diffida) del [omissis], con la conseguente condanna del Comune di Lavagna a concludere il relativo procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni e la nomina di un commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Amministrazione nel caso di persistente inadempimento.

Nel contesto di un motivo formalmente unico ("Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento"), la ricorrente deduce che, a fronte dei circostanziati elementi contenuti nella sua segnalazione, il Comune di Lavagna avrebbe dovuto adottare un provvedimento sanzionatorio nel termine di trenta giorni e che la nota recante l'invito ad esperire l'accesso documentale costituirebbe un indebito aggravio del procedimento, tanto più in ragione dell'intrinseca pericolosità delle opere segnalate.

Costituitosi in resistenza, il Comune di Lavagna riferisce che, all'esito del sopralluogo effettuato in data [omissis], il personale della polizia municipale aveva accertato che la siepe plastificata avrebbe potuto ostruire parzialmente la visibilità della strada solo in alcuni punti, conseguentemente suggerendo di installare uno specchio parabolico per agevolare l'uscita dei veicoli dal box ivi esistente (cfr. relazione di servizio del [omissis] - doc. 2 Comune). Quindi, con nota del [omissis], il competente Dirigente comunale ha intimato alla [omissis], proprietaria dell'immobile presso il quale erano state installate le linee di filo elettrificato, di "*disattivare in via permanente le parti collegate ad elettricità*". Infine, l'istanza di accesso documentale proposta in data [omissis] dalla ricorrente è stata positivamente riscontrata dal Comune con nota del [omissis].

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione resistente sostiene che il ricorso avverso il silenzio sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e, comunque, infondato in quanto, a fronte del generico esposto presentato dalla [omissis], non sussisteva alcun obbligo di adottare un provvedimento espresso.

Ha controdedotto parte ricorrente con memoria di replica, asserendo che la legittimazione e l'interesse ad agire derivano dal fatto di essere proprietaria di un appartamento posto al piano superiore rispetto a quello della controinteressata. Nel merito, la ricorrente evidenzia che, a tutt'oggi, il procedimento originato dalla sua diffida non è stato definito con un provvedimento sanzionatorio o con l'archiviazione.

All'udienza camerale del 19 aprile 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente precisato che la nota inviata dalla ricorrente al Comune di Lavagna in data [omissis] non costituiva un atto di iniziativa (tantomeno una diffida) volto a sollecitare l'esercizio del potere di vigilanza edilizia e la repressione di eventuali abusi commessi presso l'immobile confinante, ma una semplice segnalazione con richiesta di informazioni in ordine a situazioni ritenute fonte di pericolo per la collettività. Tale interpretazione si impone alla stregua del tenore letterale dell'atto con cui l'odierna ricorrente, evidenziando pretese criticità determinate dall'installazione di fili elettrificati e di una siepe sintetica, chiedeva all'Amministrazione di verificare le circostanze segnalate ed "*eventualmente di intervenire al fine di rimuovere situazioni di pericolo*".

Alla luce di tali precisazioni, è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Lavagna per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Come si evince dalla citata segnalazione, infatti, i fili elettrificati erano stati installati "*sulla ringhiera posta sul muro del condominio, confinante con strada carrozzabile privata, ma accessibile a chiunque*", sicché l'esponente paventava che gli stessi potessero costituire fonte di pericolo per le persone "*che si trovino a sostare e/o transitare sulla strada di Via [omissis]*". Avendo prospettato l'esistenza di pericoli per chiunque percorresse la via frontistante l'immobile, la ricorrente non assumeva, dunque, una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati privi

di stabile collegamento con il sito oggetto del segnalato intervento. Il criterio fattuale della *vicinitas*, d'altronde, costituisce fondamento della legittimazione ad impugnare titoli edilizi, ma non può trovare applicazione per riconoscere il diritto di azione in capo alla ricorrente che, nel caso di specie, non agisce per tutelare il suo diritto di proprietà.

Difetta nel caso in esame anche la condizione dell'interesse ad agire in quanto l'esponente non aveva sollecitato l'esercizio di poteri sfavorevoli (repressivi, inibitori o sanzionatori) nei confronti della controinteressata, ma semplicemente presentato una segnalazione (o esposto) non idonea a radicare un interesse tutelato dall'avvio di uno specifico procedimento e, ove del caso, dalla sua conclusione in modo conforme alle aspettative della segnalante. Parte ricorrente, del resto, non ha indicato le disposizioni normative da cui sarebbe eventualmente scaturito l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione.

Qualora si voglia ritenere che, pur in assenza di un obbligo di provvedere espressamente previsto dalla legge, regole generali di ragionevolezza e doverosità dell'azione amministrativa avessero imposto al Comune di definire comunque la situazione segnalata dalla ricorrente, quest'ultima non avrebbe ugualmente ragione per dolersi dell'inerzia serbata dalla stessa Amministrazione che, attraverso l'intervento della polizia municipale e, soprattutto, l'ordine di disattivazione del filo elettrificato impartito dal competente Dirigente, ha adeguatamente dato seguito al suo esposto. Né può attribuirsi alcuna connotazione negativa e censurabile all'invito ad esperire l'accesso documentale, atteso che l'Amministrazione, accanto alla pretesa di conoscenza della ricorrente, era tenuta a considerare anche le ragioni di riservatezza della controinteressata.

Analoghe considerazioni valgono, infine, per la segnalazione relativa alla siepe plastificata in quanto, anche in questo caso, la ricorrente non aveva indicato specifici pregiudizi per la propria posizione dominicale, bensì un preteso "*ostacolo alla corretta visuale della carreggiata*". Trattandosi di mero elemento di arredo esterno, infine, la sua installazione non può ritenersi rilevante sotto il profilo edilizio.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse ad agire.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Luca Morbelli

IL SEGRETARIO